



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENALIZZAZIONE SU PENSIONE UNDER 62 ANNI

L'INPS CONFERMA CHE NON SI APPLICA

su pensioni decorrenti DAL 01/01/2015

RIMANE PER PENSIONATI FINO AL 31/12/2014

L'INPS con circolare n. 74 del 10/04/2015 ha precisato che:

L'art 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni.

2. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

3. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015

Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 e secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 ed i messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 del 2014

PER SEMPLIFICARE

Coloro che hanno ottenuto la liquidazione della pensione ANTICIPATA **FINO AL 31/12/2014** con età inferiore a 62 anni e si sono trovata applicata la penalizzazione LA MANTENGONO " A VITA ".

RIDUZIONE DELL'IMPORTO PENSIONE SE CON L'ETA' INFERIORE A 62 ANNI

Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
62		0,0000%
61	11	0,0833%
61	10	0,1667%
61	9	0,2500%
61	8	0,3333%
61	7	0,4167%
61	6	0,5000%
61	5	0,5833%
61	4	0,6667%
61	3	0,7500%
61	2	0,8333%
61	1	0,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
61		1,0000%
60	11	1,0833%
60	10	1,1667%
60	9	1,2500%
60	8	1,3333%
60	7	1,4167%
60	6	1,5000%
60	5	1,5833%
60	4	1,6667%
60	3	1,7500%
60	2	1,8333%
60	1	1,9167%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
60		2,0000%
59	11	2,1667%
59	10	2,3333%
59	9	2,5000%
59	8	2,6667%
59	7	2,8333%
59	6	3,0000%
59	5	3,1667%
59	4	3,3333%
59	3	3,5000%
59	2	3,6667%
59	1	3,8333%

ETA' ANAGRAFICA AL PENSIONAMENTO		
ANNI	MESI	RIDUZIONE
59		4,0000%
58	11	4,1667%
58	10	4,3333%
58	9	4,5000%
58	8	4,6667%
58	7	4,8333%
58	6	5,0000%
58	5	5,1667%
58	4	5,3333%
58	3	5,5000%
58	2	5,6667%
58	1	5,8333%
58		6,0000%

NON VIENE APPLICATA LA SUDETTA "PENALIZZAZIONE"

limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria **nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ultimamente (legge stabilità 2014) ANCHE per permessi mensili (3 giorni) previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992**


**Coloro che ottengono il pagamento della pensione ANTICIPATA
DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017**

NON SI TROVERANNO APPLICATA LA SUDETTA "PENALIZZAZIONE"



La citata circolare INPS n.74/2015 PRESICA che ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, **non si applica** l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest'ultima l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

Quindi per evitare la penalizzazione si deve maturare il diritto a pensione anticipata entro il 31/12/2017 ANCHE SE POI SI CESSA DAL SERVIZIO SUCCESSIVAMENTE.



Si consiglia pertanto di prenotare un appuntamento presso la sede SNALS di Verona o Legnago per il

**CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS gest.ex INPDAP-cassa Stato-
e valutare se è necessario riscattare qualche periodo o servizio.**

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http://](#) per aprire il LINK)

Circ INPS n.74 del 10/04/2015

[http://w](#)



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

sabato 11 aprile 2015

15:16:39